



Sede legale in Bologna, via G. B. Morgagni 6
Capitale sociale euro 8.551.807,32 i.v.
Iscrizione al Registro delle imprese di Bologna,
CF e P. IVA n. 00569890379, REA n. 219669

STATUTO

Bologna, 23 dicembre 2014

ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA, statuto sociale, come da atto costitutivo del 15 febbraio 1974, modificato, da ultimo, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 settembre 2014 per la fusione per incorporazione della società Nuova Quasco Scarl, così come disposto dall'art. 22 della legge regionale n. 14/2014.

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI OGGETTO - MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA".

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.
2. Previ gli adempimenti di legge, potranno essere istituiti o soppressi eventuali filiali, sedi secondarie, uffici, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze e recapiti in Italia nonché, presso le sedi di interesse della Regione Emilia-Romagna, all'estero.

Art. 3 - Durata

1. La società durerà fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 4 - Soci

1. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.

Art. 5 - Oggetto

1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:

- a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore

- dell'insediamento;
- e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;
 - f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
 - g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.
2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.
 3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

Art. 6 - Modalità di intervento

1. Per favorire il perseguimento degli interessi pubblici propri degli enti soci, la società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 5, svolge la propria attività attraverso:
 - a) la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti soci o enti affidanti;
 - b) la gestione di programmi di enti locali o altri enti pubblici della regione, purché affidanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'attuazione delle loro funzioni anche delegate dalla Regione;
 - c) la partecipazione ad iniziative o l'associazione a enti pubblici e privati che abbiano scopi analoghi o affini al proprio, nel rispetto delle norme vigenti.
2. In particolare, la società opera sulla base della convenzione con la Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente. La convenzione disciplina, fra l'altro, il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo. La società può stipulare convenzioni similari per regolare il rapporto con gli altri enti soci.
3. La società svolge altresì, per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, attività non rientranti nella convenzione di cui al comma 2 che precede, con gli enti soci o enti affidanti.

TITOLO II – CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Art. 7 - Capitale

1. Il capitale della società è di euro 8.551.807,32 (otto milioni cinque cento cinquantuno mila ottocento sette virgola trenta due) ed è diviso in n. 1.657.327 (un milione seicento cinquanta sette mila trecento ventisette) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.”

Art. 8 - Azioni e altri strumenti finanziari

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.
2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcun modo a garanzia.
5. La società potrà anche deliberare l'emissione di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o, anche, diritti amministrativi in conformità alle prescrizioni vigenti di legge; in tal caso, l'assemblea straordinaria ne disciplinerà, con modifica statutaria, modalità e condizioni di emissione, diritti, sanzioni ed eventuali modalità di circolazione, secondo quanto prescritto dall'art. 2346, comma 6, del codice civile.

Art. 9 - Diritto di prelazione

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione all'offerente, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerte dal terzo in caso di trasferimento a titolo oneroso, ovvero, in caso di trasferimento a titolo gratuito o di conferimento, ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione, quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni e con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna. Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
2. I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio avrà diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.
3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione qui previsto, le azioni, le

obbligazioni convertibili o i relativi diritti di opzione possono essere offerti a persone giuridiche nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 10.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

Art. 10 - Gradimento

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che l'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del socio del nominativo dell'eventuale acquirente, esprima, in conformità all'accordo di cui all'art. 18, il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere sempre detenuta dalla Regione Emilia-Romagna.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

Art. 11 - Certificati azionari

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.

2. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.

3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

Art. 12 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 13 - Contributi e versamenti soci

1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dell'oggetto sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 14 - Patrimoni destinati

1. La società può costituire a norma di legge uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare tra quelli rientranti nell'attività sociale del presente statuto. La deliberazione di costituzione, adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero dall'amministratore unico, verrà depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile.

TITOLO III – BILANCI E RELAZIONI

Art. 15 - Bilanci

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni in presenza di particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società; in tal caso, l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili.
2. Il bilancio dell'esercizio della società corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna.
3. La società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.

Art. 16 - Interventi di cui all'art. 6, comma 2, dello statuto

1. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2, la società presenta ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno il programma annuale con relativo piano finanziario, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 18.
2. La società, per lo svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna con la convenzione di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, o di altri interventi comunque richiesti dalla Regione medesima, presenta alla Giunta regionale entro il 31 ottobre il programma annuale di attuazione delle attività affidate dalla Regione, con relativo piano finanziario, per l'approvazione disposta dal citato art. 6 della legge regionale n. 25/1993.
3. Alla proposta è allegato, a fini conoscitivi, il quadro delle altre iniziative prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti, e comunque promosse o partecipate dalla società ai sensi del precedente art. 6, comma 3, dello statuto, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale quota di finanziamento regionale utilizzata a tali fini.

Art. 17 - Interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello statuto

1. La società, in conformità alle finalità generali dettate dall'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, nonché agli indirizzi di programmazione e pianificazione regionale, assume le iniziative di promozione e di cooperazione con altri soggetti pubblici, enti locali, altri enti soci o enti affidanti di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto.
2. Prima di svolgere le attività previste dal comma precedente, l'organo amministrativo ne informa i soci secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 18.
3. Il quadro generale delle iniziative di cui al presente articolo, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale utilizzazione, e relativa entità, della quota di risorse rese globalmente disponibili a tale specifica finalità dalla Regione Emilia-Romagna per la durata della convenzione con ERVET, è rappresentato annualmente dall'organo amministrativo all'assemblea.

Art. 18 – Controllo analogo e valutazione delle attività

1. La società, su cui i soci esercitano un controllo analogo a quello posto in essere sulle

proprie strutture attraverso un accordo amministrativo, si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività coerenti con le diverse funzioni di cui rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 dell'art. 6 del presente statuto.

TITOLO IV – ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 19 - Organi sociali

1. Sono organi della società:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio di amministrazione, ovvero, qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione Emilia-Romagna, l'amministratore unico;
 - c) il presidente;
 - d) il collegio sindacale.

TITOLO V – ASSEMBLEA

Art. 20 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria, che ha i compiti previsti dall'art. 2364 del codice civile, è convocata una volta all'anno, di norma entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.
L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 21 - Convocazione dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Quando lo ritenga opportuno, l'organo amministrativo può tuttavia procedere alla convocazione, in deroga rispetto a quanto precede, mediante avviso comunicato a tutti i soci con telegramma, telex, posta elettronica o fax che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 22 - Partecipazioni all'assemblea

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.
3. L'assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza o video conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in tele conferenza e video conferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso d'assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata dal presidente e dal segretario dell'assemblea quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele conferenza o video conferenza.

Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consigliere più anziano di età oppure, qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, dall'amministratore unico.
2. Colui che presiede l'assemblea può farsi assistere da un segretario designato dagli intervenuti anche fra persone estranee alla società.
3. Spetta al presidente dell'assemblea la verifica della regolarità della costituzione, nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il presidente regola altresì lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. La validità di costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli artt. 2364 e seguenti del codice civile.

Art. 24 - Nomina dell'organo amministrativo e del presidente

1. L'amministratore unico nominato dalla Regione Emilia-Romagna ovvero il consiglio

di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica un triennio; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.

2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. la nomina dell'organo amministrativo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui all'DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche qualora, per cessazione a qualsiasi titolo di uno o più consiglieri, si provveda alla loro sostituzione in corso di mandato.

4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo ed il presidente o il Consigliere anziano in carica saranno obbligati a convocare immediatamente l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

TITOLO VI – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 – Poteri dell'organo amministrativo

1. L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, in osservanza dell'accordo di cui all'art. 18; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

2. Ove nominato, il consiglio di amministrazione può delegare al presidente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate dagli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

Art. 26 - Convocazione dell'organo amministrativo

1. Ove nominato, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che questi lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. In caso di impedimento, dovrà provvedervi il consigliere più anziano di età.

3. La convocazione è fatta nella sede della società o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telex, posta elettronica o fax da spedire almeno 24 ore prima.

Art. 27 - Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. E' tuttavia consentita la partecipazione alla riunione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché essi

assicurino una piena partecipazione alla discussione e alla votazione.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

TITOLO VII – PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO

Art. 28 – Presidente o amministratore unico

1. Il presidente ovvero l'amministratore unico rimane in carica un triennio. Ad esso è attribuita la rappresentanza legale della società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

2. Conferisce deleghe o procure ad amministratori della società, a dipendenti o a terzi per l'esecuzione di singoli atti e può nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

3. Il presidente, su delibera del consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore unico convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.

4. Sovrintende al regolare andamento della società.

5. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito, ad ogni effetto, dal consigliere più anziano di età.

TITOLO VIII – COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Composizione del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile, anche in materia di controllo contabile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.

2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.

3. La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 l. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilita dalla normativa su citata.

Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

TITOLO IX – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla

legge.

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

3. L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni di legge.

TITOLO X – NORME FINALI

Art. 31 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il tribunale competente è quello di Bologna.



I – 40122 Bologna, via G. B. Morgagni 6
tel +39 051 6450411 fax +39 051 6450310
e-mail: ervet@ervet.it
<http://www.ervet.it>